



# La normativa in materia penale minorile



Da oltre un ventennio le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa hanno elaborato norme internazionali per il trattamento dei minori in conflitto con la giustizia

# Gli atti internazionali



La Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato una serie di risoluzioni ed ha riaffermato il principio del superiore interesse del minore quale criterio privilegiato in tutte le decisioni che riguardano la privazione della libertà

# Gli atti internazionali



Dagli atti internazionali emerge “un modello di giustizia minorile che vuole essere agile e veloce . Pensato per un contesto istituzionale di forte presenza di servizi educativi del territorio a cui fare ricorso in alternativa al giudizio .

Un modello basato sulla rapida uscita dal circuito penale (c.d. diversion) e sul concetto di responsabilizzazione del minore anche attraverso forme di confronto con la vittima ( c.d. mediation)”

# Gli atti internazionali



**Il principio di diritto** che ispira l'applicazione ed interpretazione della disciplina del processo penale è quello sancito dall'art. 40 della Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia:

*“il diritto del minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di aver commesso un reato ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima “*

## Gli atti internazionali

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha espresso il suo orientamento sulla giustizia minorile nelle seguenti risoluzioni :

a) le Regole Minime delle Nazioni Unite sull'Amministrazione della Giustizia Minorile (c.d. regole di Pechino ) 29-11-1985

b) le Linee Guida delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della delinquenza minorile (Linee Guida di Riyadh) 14-12-1990, le regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della Libertà ( Regole dell'Havana ) 14-12-1990

# Le indicazioni dell'Europa



- Nel 2008 il Consiglio d'Europa ha adottato le Regole Europee per i minori Autori di reato destinatari di sanzioni o misure , insistendo sul principio di proporzionalità ( gravità del reato, età del minore, benessere psico-fisico e mentale , sviluppo capacità e circostanze personali ) e del minimo intervento .
- Il Consiglio d'Europa ha adottato inoltre una serie di raccomandazioni in materia di delinquenza e giustizia minorile

# La Normativa Italiana



- DPR 448/88 NCPPM

## Art. 1 **Principi generali del processo minorile**

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del CPP. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.
2. Il giudice **illustra all'imputato** il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.



# La Normativa Italiana



l'art. 1 sancisce inoltre che i principi del processo penale minorile si applicano a tutte le fasi “attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori” e quindi non limitatamente al momento dell'applicazione della sanzione o a quella della esecuzione



l'art. 9 prevede l'accertamento sulla personalità del minore da valutarsi anche in relazione al suo contesto familiare e sociale e dispone un coordinamento tra le misure penali ed i provvedimenti civili

# La messa alla prova



l'art. 28 (Sospensione del processo e messa alla prova)

“Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorente all'esito della prova disposta a norma del comma 2”

# La messa alla prova



“Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; Comma modificato dall’art. 44, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12”

# La messa alla prova



Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorente ai servizi minorili della giustizia per lo svolgimento, in collaborazione con i servizi degli enti locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.

# La messa alla prova



Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la vittima

# Il Centro per la Giustizia Minorile



Il Centro Giustizia Minorile è un organo di decentramento del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

Esercita funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi Minorili

# Il Centro Per la Giustizia Minorile



Svolge le Proprie funzioni all'interno di una cornice d'intervento mirata alla prevenzione e trattamento della devianza minorile e al sostegno delle vittime d'abuso



# I servizi della giustizia minorile



D. L.vo n. 272/89 Norme di attuazione

## **Art.8 Servizi dei Centri per la Giustizia Minorile**

1. I servizi facente parte dei CGM sono:

**Gli uffici di servizio sociale per i minorenni**

**Gli istituti penali per i minorenni**

**I centri di prima accoglienza**

**Le comunità**

**Gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive ed alternative.**

2. I servizi indicati nel c. 1 si avvalgono (...) anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.

*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento  
Organizzazione  
Giustizia*

*Dipartimento  
Giustizia Minorile*

*Dipartimento  
Amministrazione  
Penitenziaria*

*Centro  
Giustizia Minorile  
per la Sardegna*

*Centri di Prima  
Accoglienza  
Quartucciu e Sassari*

*Uffici di Servizio Sociale  
per i Minorenni  
di Cagliari, Sassari e Nuoro*

*Istituto Penale per i Minorenni  
di Quartucciu*

## I servizi della giustizia minorile



L'art.6 del DPR 448/88 – stabilisce che l'Autorità giudiziaria si avvalga, in ogni stato e grado del procedimento, sia dei servizi minorili della giustizia sia di quelli degli Enti locali. La volontà del legislatore è quella di garantire al minore imputato l'assistenza psicologica e affettiva, l'accompagnamento e la presa in carico di eventuali problematiche del minore

# L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni



**Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)** operano per la prevenzione ed il recupero della devianza minorile, svolgono la funzione di garante dell'unitarietà e personalizzazione del progetto socio-educativo, nei diversi istituti giuridici.

# USSM



Esplicano il loro intervento in favore di tutti i minori sottoposti a provvedimenti penali nell'ambito del territorio di specifica competenza:

- assicurando *l'attività di assistenza* in ogni stato e grado del procedimento;

# USSM



attivando percorsi di crescita e di responsabilizzazione attraverso la valorizzazione delle risorse personali, familiari, sociali ed ambientali;

modulando gli interventi in funzione delle esigenze educative del minore;

# USSM



- garantendo la continuità di trattamento in relazione al programma operativo attivato sino al 25° annodi età;
- elaborando progetti d'intervento ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88, anche in riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione, circa l'estensione di tale misura a soggetti maggiorenni, citate nella Circolare prot. 17990/3 del 4/6/97;

# USSM



- effettuando su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, interventi in materia di sottrazione internazionale dei minori ai sensi della L. 64/94;
- assicurando al minorenne vittima di abuso sessuale assistenza come previsto dall'art. 11 della L. 66/96 e agevolandone l'invio ai Servizi specialistici del territorio.



# Il Centro di Prima Accoglienza



Assicura la permanenza del minore in stato di fermo e di arresto fino all'udienza di convalida, che avviene entro le 96 ore dal fermo o dall'arresto.

Durante la permanenza del minore in CPA gli operatori dirigono il loro intervento in tre direzioni, verso il minore, attraverso un'azione di accoglienza, chiarificazione e conoscenza, verso la famiglia che viene aiutata a comprendere ciò che avviene e a riflettere sulla situazione e sui vissuti in relazione all'evento reato, verso la magistratura, alla quale forniscono una prima osservazione sul minore

# Istituto Penale Per I Minorenni



L'istituto Penale per i Minorenni, luogo deputato ad eseguire le misure penali maggiormente afflittive, deve garantire, per la specificità delle caratteristiche dell'utenza, un contesto informato al principio della legalità, quale presupposto indispensabile per promuovere la riflessione ed il cambiamento rispetto ad un percorso di vita deviante.

# IPM



Le finalità dell'Istituto Penale per i Minorenni sono identificabili nella:

- esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- garanzia dei diritti soggettivi dei minori;

# IPM



- attivazione di processi di responsabilizzazione e di promozione umana del minore anche attraverso: l'ordinato svolgimento della vita comunitaria; la riflessione sulle motivazioni delle condotte antigiuridiche, sulle conseguenze delle stesse e sulle possibili azioni di riparazione;

# IPM



la promozione del processo di cambiamento delle condizioni e degli stili di vita personali nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale.

# La rete formale

